



**S T U D I O B A L D I**  
**C O N S U L E N Z A D E L L A V O R O**

Roma 26/09/2022

**APPROFONDIMENTI NORMATIVI**

**Fringe benefits , innalzamento valore di esenzione fiscale e bonus carburante**

Il decreto Aiuti bis ha elevato a 600,00 euro per il periodo d'imposta 2022 il limite di esenzione fiscale e contributivo relativo alle elargizioni di beni e servizi da parte dei datori di lavoro.

Più specificamente, rientrano nel beneficio anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

L'art. 12 del D.L. n. 115/2022 prevede infatti che: "Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00."

L'art. 51, comma 1, del TUIR stabilisce il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente, ai sensi del quale: "Tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro... Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono".

A differenza di altri beni e servizi per i quali la legge subordina l'esenzione, parziale o totale, sia fiscale che previdenziale, all'offerta o messa a disposizione alla generalità dei dipendenti o categorie omogenee (welfare aziendale), nel caso dei beni e servizi fino a euro 600,00 per il 2022 questi possono essere riconosciuti anche al singolo lavoratore come trattamento "ad personam".





Di seguito una Tavola di sintesi per l'anno 2022.

<b>Limite annuo</b>	<b>euro 600,00</b>
<b>Beni rientranti</b>	<b>Beni e servizi fino al limite annuo:</b> <b>- Buono spesa</b> <b>- Buono benzina</b> <b>- Rimborsi delle utenze domestiche di acqua, luce e gas.</b>
<b>Eventuali ulteriori beni e servizi oltre il limite annuo</b>	<b>Buoni benzina o titolo analoghi per un valore massimo di euro 200,00</b>

### **Bonus carburante**

Bonus benzina potranno essere erogati esclusivamente per i lavoratori dipendenti di aziende del settore privato fino ad un massimo di 200,00 euro erogato dai datori di lavoro privati esclusivamente su base volontaria. La scelta dei lavoratori ai quali erogare il beneficio può essere effettuata anche ad personam e senza necessità di un preventivo accordi contrattuale. La distribuzione dei voucher, da parte del datore di lavoro, dovrà essere effettuata entro e non oltre il 12 gennaio 2023, in applicazione del principio di cassa allargato. I buoni potranno essere erogati sia in formato cartaceo che elettronico e dovranno riportare il loro valore nominale.

Detti buoni sono erogabili volontariamente dal datore di lavoro e che il valore è escluso da imposizione fiscale, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del TUIR, entro l'ammontare massimo di 200,00 euro per lavoratore.

### **Lavoratori**

I possibili destinatari dei buoni carburante sono esclusivamente i lavoratori dipendenti, così come identificati dall'art. 2094 del Codice civile.

La normativa di riferimento non prevede alcuna distinzione tra le varie tipologie contrattuali presenti in azienda. Ragion per cui sarà possibile erogare i buoni, sino all'ammontare massimo di 200 euro, anche agli





\*\*\*

apprendisti ovvero ai lavoratori con forme flessibili di lavoro come, ad esempio, ai lavoratori a part-time, ai lavoratori a tempo determinato o, piuttosto, ai lavoratori intermittenti. L'erogazione non sarà possibile, viceversa, per coloro i quali non hanno in essere un rapporto di lavoro subordinato come, ad esempio, i tirocinanti, i collaboratori coordinati e continuativi o gli amministratori.

Inoltre, non viene previsto alcun tetto reddituale per l'ammissione al beneficio.

### Tipologia

Il valore erogabile, nell'importo massimo di 200,00 euro dovrà riguardare esclusivamente buoni per il rifornimento di carburante per autotrazione:

- benzina;
- gasolio;
- GPL;
- metano;
- per la ricarica di veicoli elettrici.

### Modalità di erogazione

L'erogazione dei buoni, come più volte ribadito, potrà avvenire, da parte dei datori di lavoro privato, esclusivamente su base volontaria. La scelta dei lavoratori ai quali erogare il beneficio può essere effettuata anche ad personam e senza necessità di un preventivo accordo contrattuale. Ciò è dovuto al fatto che il legislatore ha richiamato solo il comma 3, dell'art. 51, del TUIR, e non anche il comma 2, del medesimo art. 51, il quale, nell'elencare i benefit che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente, fa riferimento "alla generalità o a categorie di dipendenti".

L'importante è che l'erogazione non sia stata prevista in sostituzione del premio di risultato, così come disciplinato ai sensi dell'art. 1, comma 182 e ss., della legge di Bilancio 2016 (Legge n. 208/2015). Ciò in quanto, in questo caso, l'erogazione dovrà essere subordinata a quanto previsto dalla normativa di riferimento ed ai relativi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate (circolari n. 28/E/2016 e 5/E/2018 e risoluzione n. 55/E/2020).

La distribuzione dei voucher, da parte del datore di lavoro, dovrà essere effettuata entro e non oltre il 12 gennaio 2023, in applicazione del principio di cassa allargato.

Ciò riguarda esclusivamente l'erogazione del buono al dipendente e non il successivo consumo da parte di quest'ultimo, che potrà avvenire anche oltre l'anno 2022. Infatti, in tema di benefit erogati mediante voucher, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta (circolare n. 5/E del 29 marzo 2018) precisando che il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui





S T U D I O B A L D I

pag. n°4/4

\*\*\*

tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

I buoni potranno essere erogati sia in formato cartaceo che elettronico e dovranno riportare il loro valore nominale.

In merito al costo di acquisto dei buoni carburante, il valore erogato al dipendente rappresenterà il costo azienda, in quanto, ai fini della tassazione i buoni rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR.

Per quanto il legislatore abbia equiparato la somministrazione dei buoni carburante ai buoni previsti dal comma 3, dell'art. 51, del TUIR, questi non fanno cumulo con i 258,23 euro ivi previsti quale massimale erogabile. In pratica, il valore dei buoni carburante (nel massimale dei 200 euro) rappresenta una ulteriore agevolazione rispetto ai 258,23 euro, previsti dal comma 3, dell'articolo 51.

#### Esempio

Il datore può erogare al lavoratore, per l'anno 2022, le seguenti somme senza la relativa corresponsione di alcuna tassazione e contribuzione:

- Erogazione di 200,00 euro quale buoni carburante, ai sensi dell'art. 2, del D.L. n. 21/2022
- Erogazione di 600,00 euro quale buoni spesa (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del DPR n. 917/1986 e seguenti.

In considerazione di ciò, è il caso di tenere ben differenziati i due valori attraverso l'utilizzo di due diverse voci paga, da inserire nella busta paga.

Il costo sarà integralmente deducibile dal reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 95 del TUIR, in quanto riconducibile al rapporto di lavoro.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

